



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria dell'Idria n. 89 PV NI001537 – richiedente sig. Marco SAMBATI

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: *"i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:" per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: *"oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;*
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;*
- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 30/12/2014 e n. 126096 il sig. Marco Sambati residente a Monteroni di Lecce alla via Papa Giovanni XXIII n. 40, nella sua qualità di titolare della ditta omonima recante PIVA 04447950751 nonché gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti per autotrazione con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria Dell'Idria recante PV NI001537, chiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico/immissione nella rete fognaria comunale delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti in parola;
- con provvedimento prot. n. 0029665/2013 del 15/03/2013 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, al gestore protempore dell'impianto suddetto, l'autorizzazione all'immissione nel collettore fognario della rete bianca;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 17410 del 18/02/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Marco Sambati;

- con nota prot. n. 11386 del 20/02/2015 il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 61/2015 nel quale si ripota che: *“Dalla richiesta presentata si evince che le acque reflue sono scaricate in fogna pubblica. Per quanto innanzi, il presente procedimento si conclude senza esito in quanto la questione degli scarichi in pubblica fognatura è di competenza del SUAP comunale, il quale rilascerà AUA previo ottenimento dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’organo competente.”*
- con provvedimento del 08/05/2015 n. 0052009/2015 il Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava, nell’ambito del procedimento di AUA, l’autorizzazione all’immissione nel collettore fognario delle acque bianche, per delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima e seconda pioggia opportunamente trattate provenienti dall’impianto per la distribuzione carburanti con marchio TOTALERG sito alla via Santa Maria dell’Idria, con l’obbligo per il richiedente di osservare determinate prescrizioni;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l’altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l’impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all’art 2, l’obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 30/12/2014 e n. 126096 il sig. Marco Sambati residente a Monteroni di Lecce alla via Papa Giovanni XXIII n. 40, nella sua qualità di titolare della ditta omonima recante PIVA 04447950751 nonché gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti per autotrazione con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria Dell’Idria recante PV NI001537, chiedeva l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico/immissione nella rete fognaria comunale delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall’impianto distribuzione carburanti in parola;
- con provvedimento prot. n. 0029665/2013 del 15/03/2013 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, al gestore protempore dell’impianto suddetto, l’autorizzazione all’immissione nel collettore fognario della rete bianca;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 17410 del 18/02/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Marco Sambati;
- con nota prot. n. 11386 del 20/02/2015 il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del

procedimento n. 61/2015 nel quale si ripota che: *“Dalla richiesta presentata si evince che le acque reflue sono scaricate in fogna pubblica. Per quanto innanzi, il presente procedimento si conclude senza esito in quanto la questione degli scarichi in pubblica fognatura è di competenza del SUAP comunale, il quale rilascerà AUA previo ottenimento dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’organo competente.”*

- con provvedimento del 08/05/2015 n. 0052009/2015 il Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava, nell’ambito del procedimento di AUA, l’autorizzazione all’immissione nel collettore fognario delle acque bianche, per delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima e seconda pioggia opportunamente trattate provenienti dall’impianto per la distribuzione carburanti con marchio TOTALERG sito alla via Santa Maria dell’Idria, con l’obbligo per il richiedente di osservare determinate prescrizioni;
- nella relazione tecnica a firma dell’Ing. Danilo POMPONIO si afferma quanto segue: *“Le acque provenienti dai due sistemi di trattamento (prima e seconda pioggia), ormai depurate da qualsiasi sostanza inquinante passano in un “pozzetti di campionamento”, utilizzato per i controlli periodici di qualità delle acque. Infine le acque trattate (sia di prima che di seconda pioggia) saranno scaricate in fogna bianca. Si precisa che il riutilizzo in questo caso non risulta applicabile vista la praticamente assenza di aree a verde e la presenza di un solo wc con consumo di acqua pari a zero. Si precisa che durante le precipitazioni atmosferiche non saranno scaricate le acque di prima pioggia trattate (art. 10 comma 10 del Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26).”*;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore del sig. Marco Sambati residente a Monteroni di Lecce alla via Papa Giovanni XXIII n. 40, nella sua qualità di titolare della ditta omonima recante PIVA 04447950751 nonché gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti per autotrazione con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria Dell’Idria recante PV NI001537, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di prima, seconda pioggia e di dilavamento;

Verificato:

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore del sig. **MARCO SAMBATI** residente a Monteroni di Lecce alla via Papa Giovanni XXIII n. 40, nella sua qualità di titolare della ditta omonima recante PIVA 04447950751 nonché gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti per autotrazione con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria Dell’Idria recante PV NI001537, **l’Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico/immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di prima, seconda pioggia e di dilavamento;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 11386 del 20/02/2015 con la quale si chiude senza esito il procedimento di AUA n. 61/2015 in quanto la questione è di competenza comunale;
3. **di prendere atto** del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale recante prot. n. 0052009/2015 del 08/05/2015;;
4. **di sottoporre**, la ditta Marco Sambati, con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima e seconda

pioggia opportunamente trattate provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria Dell'Idria recante PV NI001537, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

01. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
03. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
04. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
05. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
06. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
07. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
09. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
10. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
11. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
12. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
13. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
14. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;

- d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
15. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore scrivente, alla Provincia di Lecce nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
16. la ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio scrivente, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
17. è facoltà di questa Amministrazione Comunale imporre, per necessità idrauliche e/o problematiche sulla rete pluviale, limiti di portata differenti da quelli dichiaranti e/o scaricati;
18. se presso l'impianto l'autolavaggio è in funzione e/o sarà messo in funzione dopo il presente provvedimento, la ditta dovrà depositare, presso lo Sportello SUAP/urbanistica così come previsto dal D.P.R. 59/2013, e prima del rilascio dell'AUA, la comunicazione di esercitare l'attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, attività/impianto di cui al punto 4 lettera "L" della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il modulo può essere scaricato dal seguente link.
<http://www.comune.lecce.it/settori/ambiente---igiene---sanità---protezione-civile---ufficio-unico-dei-rifiuti---energia---v-i-a---randagismo-e-canili>;
5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) alla ditta Marco Sambati residente a Monteroni di Lecce alla via Papa Giovanni XXIII n. 40
 - b) Alla Società TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma alla Via dell'Industria n.92;
 - c) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;

- d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - f) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - g) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - h) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originariamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.

LEGENDA		Superficie totale	mq. 521,00
☒	POZZETTO DI ISPEZIONE	Superficie di dilavamento	mq. 300,00
☐	POZZETTO DI CAMPIONAMENTO	Superficie pensilina +	
☐	POMPA SOMMERSA	Superficie fabbricato	mq. 152,00
☐	GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE	Superficie verde	mq. 0,00
☐	TUBAZIONE ACQUE DI PIAZZALE		
☐	TUBAZIONE ACQUE DI COPERTURA		
☐	TUBAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA		
☐	TUBAZIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA		
☐	TUBAZIONE ACQUE DI FOGNA BIANCA		

COMMITTENTE		RIFERIMENTO SERVIZIO	
 TOTALERG		GASTECH SERVICE S.R.L. <i>CONSULENZA E INGENNERIA</i> VIA MANARBE, 10 - 70134 BARI Tel. 080.530.0000 - 080.530.0055 Tel. 080.530.0000 - 080.530.0055 E-MAIL: INFO@GASTECHSERVICE.IT	
Voce dell'Industria 92 00144 - ROMA Tel. 06-509921		UBICAZIONE	
		Comune di Lecce, Via S.M. dell'Arda Codice Punto Vendita: NI001537	
TAVOLA		PROGETTO	
02		ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AI SENSI DEL R.R. N.26 DEL 9/12/2013	
REVISIONE		SCALA	
00		NOME FILE NI001537_00-12-2013.dwg	
FOGLIO		CONTR.	
1/1		D.P.	
		T.M.	
		Planimetria stato futuro	



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00109/2015-CDR XIV del 23/09/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 02043-2015 del 23/09/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla via Santa Maria dell'Idria n. 89 PV NI001537 – richiedente sig. Marco SAMBATI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 23/09/2015 al 07/10/2015 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2043 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì 24 SET. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.